

A563 - IREN/PREZZO DEL TELERISCALDAMENTO

Provvedimento n. 30646

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 maggio 2023;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modifiche;

VISTO l'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 287 del 1990:

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la documentazione in atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. A partire dal settembre 2022 sono pervenute alcune segnalazioni che lamentano l'onerosità delle tariffe del servizio del teleriscaldamento ("TLR") e le difficoltà di staccarsi dalla rete di TLR e di adottare un diverso sistema di riscaldamento.

Una di tali segnalazioni, proveniente da un condominio di Piacenza - città dove è presente una rete di TLR gestita dal gruppo Iren -, denunciava notevoli aumenti dei corrispettivi richiesti per il servizio, che non parevano giustificabili con l'aumento del costo delle materie prime, atteso che il calore fornito dalla rete di teleriscaldamento piacentina deriverebbe principalmente dalla valorizzazione energetica dei rifiuti (della cui raccolta, peraltro, risulta concessionario lo stesso gruppo Iren). Il segnalante lamentava inoltre l'impossibilità (o comunque la difficoltà) per gli utenti di staccarsi dalla rete, anche a causa della presenza delle convenzioni urbanistiche. La denuncia di Piacenza trova peraltro riscontro nella stampa della città e in analoghe lamentele relative alla rete di teleriscaldamento del territorio di Parma, gestita anch'essa da Iren¹.

2. Gli Uffici hanno inviato il 4 ottobre 2022 una richiesta di informazioni al gruppo Iren, avente ad oggetto le reti di teleriscaldamento da esso operate, le relative fonti energetiche impiegate (e il peso delle stesse, in termini di energia prodotta e di spesa per il fornitore del servizio), le modalità di determinazione dei prezzi e l'andamento dei costi delle materie prime, le modalità e i costi di recesso ed, eventualmente, il reintegro dell'investimento iniziale, la presenza o meno di eventuali sussidi. A seguito della risposta di Iren, è stata inviata, il 2 dicembre 2022, un'ulteriore richiesta alla società per integrare alcuni dati mancanti. La risposta a quest'ultima richiesta è pervenuta nel gennaio 2023 ed è stata integrata da ultimo in data 24 febbraio 2023.

II. LE PARTI

3. Iren S.p.A. ("Iren") è una società posta al vertice dell'omonimo gruppo societario *multiutility*, operante nei settori dell'energia elettrica, del gas, dell'energia termica per teleriscaldamento, della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali e dei servizi tecnologici. Il gruppo Iren ha realizzato, nel 2022, un fatturato pari a circa 7,9 miliardi di euro.

4. Iren Energia S.p.A. ("Iren Energia") è la società del gruppo Iren attiva nella produzione di energia elettrica e nella produzione, oltre che nella distribuzione, di energia termica per il teleriscaldamento, nei servizi tecnologici, nei servizi integrati nell'efficienza e nell'innovazione energetica.

5. Iren Ambiente S.p.A. ("Iren Ambiente") è la società del gruppo Iren attiva nella raccolta dei rifiuti, nell'igiene urbana, nella progettazione e gestione degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti e nei servizi commerciali e altri collegati.

6. Iren Mercato S.p.A. ("Iren Mercato") è la società del gruppo Iren che opera nel settore dell'approvvigionamento e della commercializzazione di energia elettrica, gas e teleriscaldamento.

III. I PREZZI DI IREN PER IL TELERISCALDAMENTO

III.1. Il settore del teleriscaldamento

7. Il teleriscaldamento è un sistema di fornitura di calore (veicolato attraverso acqua calda/vapore) e acqua calda sanitaria a utenze domestiche e non domestiche, alternativo rispetto al tradizionale sistema di riscaldamento tramite

¹ [Cfr. <https://www.parmatoday.it/attualita/iren-tariffe-teleriscaldamento.html>.]

caldaie a gas. Il calore fornito attraverso una rete di TLR può provenire da diverse tipologie di impianto e derivare da diverse fonti energetiche.

8. Per generare calore può essere utilizzata una grande varietà di combustibili: gas naturale, biomasse, rifiuti solidi urbani, carbone, olio combustibile. Del totale dell'energia termica fornita, circa il 26% deriva da fonti considerate rinnovabili (bioenergia, geotermia, rifiuti ecc.), il restante 74% da gas naturale e, in misura residuale, altri combustibili fossili (di cui, il 50% da cogenerazione, il 24% da produzione semplice). Circa 2/3 del calore immesso nelle reti di TLR è prodotto in impianti di "cogenerazione", cioè in impianti che consentono la contemporanea produzione di energia elettrica e calore.

9. La diffusione del servizio rimane concentrata principalmente nell'Italia settentrionale e centrale, dove la maggiore domanda di calore per il riscaldamento degli edifici e l'elevata densità abitativa consentono di giustificare i rilevanti investimenti infrastrutturali necessari per assicurare la fruizione del servizio agli utenti². Per ragioni anche storiche, i principali operatori risultano le società ex municipalizzate del Nord del Paese (tra cui il gruppo Iren), generalmente attive nei settori contigui del gas naturale e dell'energia elettrica e integrate nell'attività di distribuzione e vendita.


10. La generazione di calore assume quindi generalmente, nelle reti di TLR italiane (nonché, come si vedrà, nello specifico caso di Iren), una configurazione di monopolio verticalmente integrato, con il medesimo soggetto che genera il calore, lo trasporta, lo distribuisce localmente e lo vende all'utente finale. Ciò deriva, a sua volta, dal carattere di monopolio naturale della rete di trasporto e distribuzione del calore – in analogia con altre reti di trasporto e distribuzione (ad esempio quelle del gas e della energia elettrica, spesso gestite dal medesimo monopolista che gestisce la rete di TLR). Diversamente da queste ultime, tuttavia, il TLR potrebbe in astratto essere sostituito da sistemi di riscaldamento alternativi, in particolare dai tradizionali sistemi di riscaldamento tramite caldaie a gas e tale possibilità potrebbe, almeno in astratto, assicurare l'esistenza di una forma di concorrenza *ex ante* tra sistemi di riscaldamento alternativi che potrebbe mitigare il potere di mercato dei gestori di TLR nei confronti dei propri utenti. Probabilmente anche per questo motivo, oltre che per il fatto che il TLR rappresentava, negli ultimi anni, una modalità di riscaldamento emergente, non è stata finora prevista una regolamentazione del prezzo di cessione del calore agli utenti, che dunque è lasciato alla libera determinazione degli operatori.

11. Nel novembre 2022 ARERA ha pubblicato i risultati di una propria indagine conoscitiva sul settore del TLR e, in particolare, sul rapporto tra prezzi e relativi costi, per indagare il fenomeno di consistente rialzo dei prezzi del servizio, osservato in media a partire dall'ultimo trimestre 2021, contestualmente al repentino incremento delle quotazioni del gas naturale³. ARERA osservava che tra gli operatori del settore era diffusa la prassi di stabilire i prezzi del servizio di teleriscaldamento in modo da riflettere la spesa che l'utente avrebbe sostenuto se avesse utilizzato un sistema di climatizzazione alternativo (metodo del c.d. "costo evitato"). Ad ogni modo, come illustrato dalla figura 1 (estratta dal documento pubblicato dal regolatore), la ARERA rilevava anche che i prezzi praticati dai gestori risultavano generalmente superiori alla stima dell'effettivo "costo evitato" effettuata da tale Autorità, suggerendo pertanto che la possibilità di passare al sistema di riscaldamento tradizionale non risultava del tutto disciplinante per i prezzi praticati dai gestori del TLR, probabilmente a causa dell'imperfetta capacità dei consumatori di comparare la convenienza dei diversi sistemi di riscaldamento e a causa dei costi da questi sostenuti per passare da un sistema all'altro (c.d. *switching costs*). Infine, l'ARERA ha osservato che, in ogni caso, vi erano operatori che, pur facendo evolvere le proprie tariffe in base all'andamento del prezzo del gas, producevano il calore fornito tramite fonti energetiche di altro tipo, non necessariamente soggette al medesimo andamento, rilevando che tali operatori avrebbero realizzato significativi extraprofiti.

² [Le 5 regioni del Nord – Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Veneto – rappresentano, da sole, il 97% dell'energia termica erogata da sistemi di teleriscaldamento in Italia.]

³ [Cfr. <https://www.arera.it/it/docs/22/547-22.htm>.]

Figura 1: Confronto tra i prezzi rilevati e la stima del costo evitato elaborata da ARERA



Fonte: indagine conoscitiva ARERA sull'evoluzione dei prezzi e dei costi del TLR

III.2. Le reti di TLR di Iren e l'andamento dei prezzi

12. Iren è uno dei gruppi storici del teleriscaldamento in Italia, che gestisce reti in Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna. Nella tab. 1 sono riassunte alcune caratteristiche salienti di tali reti, che saranno esposte più in dettaglio nei successivi paragrafi.

Tabella 1 – Reti di teleriscaldamento del gruppo Iren*

Gestore ⁴	Reti	Fonti energetiche (2022)	Modalità tariffaria
Iren Energia S.p.A.	Torino	gas [90-100%]	Costo del riscaldamento a gas naturale + Variazioni tariffa ARERA gas naturale
Iren Energia S.p.A.	Parma	rifiuti [70-80%], gas [20-30%]	Costo evitato + Variazioni tariffa ARERA gas naturale
Iren Energia S.p.A.	Reggio Emilia	gas [90-100%]	Costo evitato + Variazioni tariffa ARERA gas naturale
Iren Energia S.p.A.	Piacenza	rifiuti [60-70%], gas [30-40%]	Costo evitato + Variazioni tariffa ARERA gas naturale
Iren Energia S.p.A.	Genova	gas [90-100%]	Costo evitato + Variazioni tariffa ARERA gas naturale

13. La rete di Torino è la più grande rete italiana, copre circa la metà della città ed è alimentata da centrali di cogenerazione a gas naturale, cui si è recentemente aggiunto il termovalorizzatore di Gerbido, il cui contributo alla generazione di calore è ancora piuttosto limitato. Le reti di Reggio Emilia e Parma sono tra le 10 maggiori reti italiane. La rete di Parma è alimentata principalmente dal termovalorizzatore, mentre quella di Reggio Emilia è alimentata da centrali cogenerative a gas naturale. La rete di Piacenza, alimentata prevalentemente dal calore prodotto dal termovalorizzatore, ha estensione limitata. La rete di Genova ha una dimensione ancora minore.

14. Fatta esclusione per Torino, dove il calore è comunque attualmente ottenuto in larghissima misura dalla combustione di gas naturale, Iren utilizza per determinare il prezzo del calore fornito agli utenti la c.d. formula del "costo evitato". Più in particolare, la formula che Iren utilizza per il *pricing* dei servizi di teleriscaldamento in Emilia occidentale (Reggio Emilia, Parma e Piacenza) è pari a:

* [Nella presente versione alcuni dati sono stati omessi, in quanto sono stati ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]


⁴ [La società del gruppo che opera le reti di teleriscaldamento è Iren Energia S.p.A. La vendita dei servizi di teleriscaldamento agli utenti viene effettuata da Iren Mercato S.p.A., società del gruppo attiva nelle attività di commercializzazione al dettaglio, per conto di Iren Energia, alla quale vengono retrocessi i ricavi di vendita, al netto della remunerazione del servizio svolto.]

$$p_c = \frac{PM}{PCI * \delta} * 860 * C$$

Nella formula il prezzo del teleriscaldamento, espresso in €/MWh, si ottiene calcolando il rapporto tra il prezzo del gas metano PM (espresso in €/sm³) e un valore dato dal prodotto tra il coefficiente del potere calorifico inferiore del gas metano PCI (pari a circa 8,25 Mcal/sm³) e il tasso di rendimento medio stagionale degli impianti alimentati a metano (δ), stimato in 0,8 dalla società. Tale grandezza viene poi convertita in MWh moltiplicandola per l'apposito valore di conversione (860) e per un coefficiente (C) che tiene conto della perequazione delle aliquote IVA⁵. La formula utilizzata per definire il prezzo del servizio a Genova, anch'essa basata sul concetto di costo evitato, ha una struttura leggermente diversa. Con riferimento alle formule adottate, poi, Iren ha affermato di tenere conto anche dei costi dei servizi accessori della fornitura energetica (ad esempio degli oneri di manutenzione), in quanto nel costo evitato di un sistema di riscaldamento a gas metano rientrano anche oneri non strettamente energetici. Tale formula non prevede alcun meccanismo di salvaguardia degli utenti qualora venga applicata anche in un contesto in cui gran parte del calore sia ottenuto da fonti diverse dal gas naturale.

15. Con l'eccezione di Genova, che ha un unico prezzo per tutte le tipologie di consumo, ciascuno di tali listini ha poi a sua volta numerose articolazioni, in quanto il prezzo può essere formato da componenti fisse e variabili, può dipendere dal tipo di cliente (domestico, terziario, industria, con specificità in base al tipo di imposte pagate), dal tipo di servizio (acqua calda e riscaldamento, distinguendo a volte quest'ultimo in base alle percentuali di dispersione), dai volumi di consumo, dalla fascia oraria di consumo, dal tipo di fornitura (centralizzata, ripartita, individuale). Per una rappresentazione sintetica dell'andamento dei livelli tariffari per ciascuna rete, si riporta quindi, nella fig. 2 seguente, l'evoluzione in termini percentuali di una specifica voce tariffaria che appare maggiormente rappresentativa e rilevante rispetto alla clientela di riferimento⁶. Come si può osservare, per effetto dell'agganciamento al prezzo del gas naturale per i clienti del mercato tutelato anche il prezzo del TLR ha subito forti incrementi nel 2021-22.

Figura 2



16. L'andamento osservato ha, non sorprendentemente, una forma simile a quella rilevabile per il livello dei prezzi del gas naturale nel medesimo periodo, in particolare quello degli indicatori utilizzati nelle formule di prezzo di Iren.

⁵ [Iren ha, inoltre, reso noto che le quotazioni adottate per la costruzione dei propri listini prezzi seguono sincronicamente gli aggiornamenti dei corrispondenti valori di riferimento stabiliti dall'ARERA. Pertanto, la revisione dei corrispettivi richiesti da Iren corrisponde alla frequenza (trimestrale fino a settembre 2022 e successivamente mensile) con cui ARERA aggiorna la tariffa relativa alla componente materia prima gas del mercato tutelato.]

⁶ [Più in particolare, si riporta la serie del prezzo per il servizio di riscaldamento relativo alle "forniture centralizzate" alla clientela domestica con potenza installata pari a quella di una caldaia individuale per un appartamento medio-grande (35 kW). Per motivi attualmente non noti i listini relativi a Reggio Emilia e Parma sono tra loro identici mentre quelli di Piacenza, pur avendo una articolazione identica ai precedenti, contengono valori diversi (sia pur molto simili a quelli dei due altri capoluoghi dell'Emilia occidentale).]

17. Gli impianti che generano calore utilizzando gas naturale sono di proprietà della stessa Iren Energia, mentre il combustibile viene acquistato dalla società Iren Mercato e trasferito a Iren Energia (società del gruppo titolare delle reti di TLR) a prezzi [omissis]. Il calore proveniente da termovalorizzazione proviene invece da impianti delle società del gruppo Iren Ambiente (per quel che riguarda Parma e Piacenza) e TRM S.p.A. (relativamente all'area di Torino), tramite prezzi di trasferimento infragruppo prestabiliti.

18. Più in particolare, [omissis]⁷. Similmente, anche la parte di calore [omissis].

IV. VALUTAZIONI

IV.1. I mercati rilevanti e la posizione dominante di Iren

19. Come si è anticipato, il servizio di teleriscaldamento presenta evidenti caratteristiche di monopolio naturale, per via della non replicabilità della rete utilizzata per l'erogazione del servizio stesso in ciascuna area locale, considerata la dimensione della domanda esprimibile da tale area, in analogia con i servizi di distribuzione del gas e dell'energia elettrica.

20. Quanto all'ipotetica sostituibilità dei servizi di teleriscaldamento con modalità di riscaldamento alternativa, in particolare con i tradizionali sistemi che impiegano le caldaie a gas, si osserva che, come rilevato da ultimo dalla ARERA nella propria indagine conoscitiva, essa appare del tutto limitata. Tale Autorità, nella propria analisi, ha infatti osservato che i prezzi praticati dai gestori del TLR, pur basandosi su una formula che si propone di quantificare il "costo evitato" dal consumatore nel rinunciare a ricorrere a un sistema di riscaldamento tradizionale, eccedono la stima che tale Autorità ha effettuato dell'effettivo costo, per un consumatore, di un sistema di riscaldamento tramite caldaia a gas. L'evidenza di tale differenza di prezzo unidirezionale induce, quindi, a ritenere che la capacità dei consumatori di quantificare correttamente *ex-ante* i costi associati ai diversi sistemi di riscaldamento e di compararli appare tuttora insufficiente (anche a causa della limitata comprensione delle tecnologie disponibili, delle relative offerte e delle categorie e del livello dei costi associati). A riguardo, si osserva che una decisione consapevole richiederebbe peraltro la capacità del consumatore di anticipare e fattorizzare correttamente i notevoli *switching cost* futuri (ad esempio, il costo di slacciare un'utenza di TLR per fare impiantare un sistema di riscaldamento tradizionale) che dovrà fronteggiare una volta optato in favore del sistema di teleriscaldamento.

21. In aggiunta a ciò – e soprattutto – come rilevato anche dalla stessa ARERA, i sistemi di TLR, diversamente dai sistemi di riscaldamento tradizionale, possono utilizzare fonti energetiche – come ad esempio la termovalorizzazione dei rifiuti – diverse da quella del gas naturale. Tale differenza tecnologica rappresenta un ulteriore elemento che, a sua volta, rende inerentemente diverse tali modalità di riscaldamento. In particolare, nel caso in cui i prezzi del combustibile gas naturale dovessero raggiungere – come è avvenuto a partire dalla fine del 2021 – livelli elevati, la differenza di costo tra un sistema che utilizza necessariamente il gas e un sistema che invece utilizzi in modo prevalente fonti energetiche alternative potrebbe raggiungere livelli significativi, comportando quindi una differenziazione verticale "drastica" tra tali tecnologie che potrebbe lasciare il gestore della rete di TLR privo di qualsiasi effettiva disciplina concorrenziale.

22. Alla luce di questi elementi, si deve ritenere che il TLR sia un mercato rilevante distinto, in termini merceologici, dalle altre forme di riscaldamento.

23. Ciò premesso, quanto all'estensione geografica del mercato del TLR, essa ha chiaramente una dimensione locale, definita in base all'estensione delle reti stesse. Nell'ambito della località di riferimento, quindi, il gestore della rete di TLR detiene senz'altro una posizione di monopolio sul servizio – e, quindi, una posizione dominante nel relativo mercato. Pertanto, si può concludere che Iren detiene una posizione dominante nei mercati rilevanti ai fini del presente procedimento dei servizi di TLR nelle località di Piacenza e Parma.

IV.2. Le condotte contestate

24. In base a quanto esposto, in un contesto in cui si registra l'assenza di poteri di intervento dell'Autorità di regolazione settoriale, è possibile ipotizzare l'esistenza di condotte che possono prefigurare un abuso di posizione dominante in capo alle società del gruppo Iren, consistente nell'imposizione di condizioni e di prezzi eccessivamente gravosi, in possibile violazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 287/90, nel mercato della fornitura di calore nelle reti di TLR.

25. Le condotte in esame vanno contestualizzate nello scenario economico odierno, caratterizzato da un incremento dei prezzi del gas estremamente rilevante: ad esempio, secondo i dati del Gestore dei mercati elettrici⁸, il prezzo medio del mercato gas negli anni termici tra il 2016/2017 e il 2020/2021 era compreso tra 10,678 e 24,570 €/MWh,

⁷ [I termovalorizzatori possono infatti operare in assetto cogenerativo e la quantità di energia elettrica producibile dipende (inversamente) dalla quantità di calore che viene ceduta alla rete di teleriscaldamento. Pertanto, pur essendo il rifiuto stesso fornito a costo nullo (se non negativo), la cessione alla rete di TLR del calore generato dalla termovalorizzazione sarebbe "costosa" per il gruppo nella misura in cui essa richiede di rinunciare ai ricavi alternativi dalla produzione di energia elettrica. [Omissis]. Nel caso di Parma, tuttavia, fino al 2022 il prezzo di trasferimento del calore era stato [omissis]. Il gruppo ha poi modificato tale criterio, adottando [omissis].]

⁸ [Dati di sintesi MGP-GAS. <https://www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/Gas/StatMGP-GAS.aspx>]

mentre negli anni termici ottobre 2021-settembre 2022 e ottobre 2022-settembre 2023⁹, i prezzi medi del mercato gas sono stati rispettivamente 121,727 e 68,74 €/MWh. Negli ultimi due anni termici, quindi, sono stati registrati prezzi del gas nel mercato del giorno prima superiori del 280%-495% rispetto ai cinque anni termici precedenti. Andamenti analoghi sono stati registrati dai prezzi al PSV. In tal senso, l'utilizzo, da parte di Iren, di formule di *pricing* basate sull'evoluzione dei prezzi del gas naturale, anche laddove il calore fornito sia ottenuto prevalentemente da fonti energetiche diverse – segnatamente dalla termovalorizzazione dei rifiuti raccolti dal medesimo gruppo che fornisce il calore - in assenza di meccanismi correttivi per livelli del prezzo del gas estremamente alti, appare suscettibile di trasferire sui consumatori un onere eccessivo, che non sembrerebbe giustificato in ragione dell'incidenza del costo del gas nella produzione del calore, rendendo eccessivamente onerosa la clausola di definizione dello stesso. Un simile meccanismo di definizione del prezzo, in seguito agli aumenti significativi del costo del gas, registrati a partire dagli ultimi mesi del 2021, appare quindi suscettibile di aver condotto all'applicazione di prezzi eccessivi, generando extraprofiti per le società del gruppo Iren in violazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 287/90.

26. La condotta in esame appare *prima facie* essere suscettibile di integrare una violazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 287/90 per le reti di teleriscaldamento di Parma e Piacenza, che producono una quota prevalente del calore tramite termovalorizzazione dei rifiuti. Non vi sono ragioni, infatti, per ritenere che l'input rifiuto da termovalorizzazione abbia registrato aumenti di costo sostanziali o comunque comparabili con quelli che hanno riguardato il prezzo del gas. Non appare dunque giustificato applicare, anche per tali reti e nel contesto eccezionale registratosi, prezzi che rispecchiano la crescita dei prezzi del gas. Tale pratica, d'altro canto, renderebbe impossibile ai consumatori beneficiare della differenza tecnologica e della scelta di legarsi a una modalità di produzione di calore diversa dalla combustione di gas naturale – con i relativi vantaggi, anche economici, che potrebbero manifestarsi in taluni scenari, come quello osservato di recente.

27. Quanto premesso porta a ritenere che possano sussistere i presupposti per l'avvio di un procedimento nei confronti delle società del gruppo Iren coinvolte nella gestione dei servizi di TLR nelle reti di Parma e Piacenza ossia, la capogruppo Iren S.p.A., le società Iren Energia S.p.A., Iren Ambiente S.p.A. e Iren Mercato S.p.A., per accertare possibili violazioni dell'articolo 3, comma 1, lettera a), legge n. 287/90.

RITENUTO, pertanto, che le condotte descritte, poste in essere da Iren S.p.A., Iren Energia S.p.A., Iren Ambiente S.p.A. e Iren Mercato S.p.A. nel biennio 2021-2022 siano suscettibili di configurare un abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge n. 287/90;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Iren S.p.A., Iren Energia S.p.A., Iren Ambiente S.p.A. e Iren Mercato S.p.A., per accertare l'esistenza di possibili violazioni dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 287/90;

b) la fissazione del termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle Parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Trasporti, Energia e Ambiente di questa Autorità almeno 15 giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Quinto;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Trasporti, Energia e Ambiente di questa Autorità dai rappresentanti legali delle Parti, nonché da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 luglio 2024.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

⁹ [Dato parziale riferito al periodo settembre 2022-maggio 2023.]